

## ARTICOLO 15


Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le due Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura saranno demandate ad un tribunale di tre (3) giudici: uno (1) nominato dal Direttore dell'ICRANET e uno (1) nominato del Governo italiano ed il terzo, nel ruolo di Presidente, dovrà essere scelto dai primi due. Se i primi due arbitri non raggiungono un Accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta di una delle Parti. La decisione arbitrale avrà valore vincolante.

## ARTICOLO 16

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti e rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'ICRANET manterrà la propria sede nella Repubblica italiana.

Fatto a Roma il 14 GEN. 2008

Per la Repubblica Italiana



Per l'ICRANET

